REGOLAMENTO (CEE) N. 4118/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune per le importazioni [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1 ;

visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile per le importazioni da paesi a commercio di Stato [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86, e il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1409/86 [5], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1 ;

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88 [7], in particolare l'articolo 15,

previe consultazioni nell'ambito del comitati previsti dall'articolo 5 dei suddetti regolamenti ;

considerando che, con decisione 78/560/CEE [8], modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2854/79 [9], la Commissione ha istituito un controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità ;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3927/87 della Commissione [10], la durata di validità di tale decisione è stata estesa fino al 31 dicembre 1988 ;

considerando che persistono le ragioni che hanno condotto la Commissione a prendere detti provvedimenti e che è pertanto necessario prorogare il suddetto controllo retrospettivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La durata di validità della decisione 78/560/CEE è prolungata fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 2

La descrizione delle merci interessate fatta nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2854/79 è sostituita dalla descrizione delle merci dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.
(5) GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 25.
(6) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.
(8) GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.
(9) GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.
(10) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 30.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC
6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406 10 — 6406 99, 6406 99 30 — 6406 99 90